



TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE

n. 172/2025 R.G.

Il Giudice

-a scioglimento della riserva datata 28.05.2025;

-ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore di un collegio arbitrale, formulata dall'opponente in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 17.01.2025, in quanto all'art. 9 del contratto di subappalto dd. 03.11.2022 (v. doc. 2) parte opponente) le parti hanno stabilito che "tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purchè compromettibili in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato...".

L'accoglimento di tale eccezione, sollevata tempestivamente ex art. 819 ter. co. 1 cpc, a pena di nullità del decreto ingiuntivo, comporta la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente devoluzione della controversia del giudizio degli arbitri (v. Cass. ord. n. 5824 dd. 28.02.2019, Trib. Milano Sez. Spec. Impresa sent. n. 5450/2018 e Trib. Genova sent. n. 2068/2019). Né vale sostenere da parte opposta che "la clausola per arbitrato rituale – pacificamente vessatoria – non va solo sottoscritta autonomamente (nella specie con richiamo numerico nello specchio cumulativo, contenente l'indicazione delle clausole vessatorie), ma – a monte – anche "approvata" per iscritto, con apposita sottoscrizione, che specificamente approvi la clausola stessa come vessatoria" (v. Cass. ord. n. 30599/2023); di talchè "Non è sufficiente che l'aderente apponga un'unica firma in calce al contratto predisposto dall'altro contraente oppure, apponendone due, con la seconda si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste nel contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342".

In realtà è ben vero che il contratto in questione reca in calce due sottoscrizioni, di cui la seconda sottostante alla seguente frase: "La società appaltatrice dichiara di aver preso piena visione e coscienza di tutte le clausole contenute nel presente contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile", e quindi astrattamente idonea ad integrare il requisito della specifica approvazione per iscritto richiesta dall'art. 1341 co. 2 c.c., e ciò in quanto "il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata poiché con tale modalità non è garantita l'attenuazione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate" (v. Cass. n. 9492/2012).

Giova tuttavia rammentare che l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissiva per arbitrato rituale ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. sussiste qualora detta clausola sia inserita all'interno delle "condizioni generali di contratto", da intendersi quali quelle predisposte "per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie)" (v. Cass. nn. 20461/2020, 7605/2015 e 17073/2013).

Orbene, ciò premesso, deve escludersi che nel caso di specie il contratto contenente la clausola compromissoria possa qualificarsi quale contratto per adesione nei termini sopra esposti, laddove si consideri che lo stesso è caratterizzato dalla presenza di elementi specificatamente riferiti all'opposta (dati identificativi, iscrizione alla Cassa Edile ed alla Camera di Commercio, CCNL di applicazione) ed ha ad oggetto l'esecuzione di opere puntualmente descritte; dati questi del tutto



incompatibili con uno schema contrattuale destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti con una pluralità indistinta di soggetti.

Ne consegue, in definitiva, che non potendo qualificarsi detto contratto quale contratto per adesione, la clausola compromissoria di cui all'art. 9 dello stesso deve ritenersi del tutto valida, in quanto non necessita della specifica approvazione per iscritto;

P.Q.M.

-dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale ex art. 9 contratto di subappalto e, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo opposto;

-condanna parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi € 3.191,00, di cui € 2.905,00 per compensi professionali (€ 1.701,00 per fase di studio ed € 1.204,00 per fase introduttiva) ed € 286,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori.

Si comunichi.

Trento, 13.06.2025

Dott. M. Morandini

Arbitrato in Italia